

termini all'8 novembre 2001 ed al 28 novembre 2001 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Venivano depositate le comparse conclusionali e la causa può essere decisa.

> **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio, ricco di spunti umani così come pacifico nei fatti materiali rappresentati, propone, con significativa e paradigmatica chiarezza, il rapporto tra diritto e valori.

Il giudicante deve in primo luogo sottolineare che non ritiene di dare conto, ai fini del decidere, al cospicuo materiale prodotto dal convenuto ed espressione di grande solidarietà umana e sensibile apprezzamento al caso umano diventato processo. Deve cioè sforzarsi, come suo dovere, di tenere ben saldo il ragionamento sul piano del diritto e non su quello dell'emotività e/o della suggestione.

Tuttavia il caso in giudizio pone un grosso problema e l'interrogativo del giudicante, retorico forse nella formulazione, ma di concreta attualità è il seguente: un valore deve e può tradursi in regola giuridica e, se sì, attraverso quali meccanismi?

E', questa, una prospettiva del tutto diversa da quella riguardata dal Pretore di Torino nella sentenza poi annullata dal Tribunale per difetto di contraddittorio.

Le conclusioni cui perviene questo GOA che, come si vedrà, sono del tutto autentiche a quelle del primo Giudice, sono appunto fondate e motivate da premesse diverse che si ritengono comunque di maggior peso rispetto a quelle.

E valga il vero.

La gravissima malattia del figlio del convenuto, la sua necessità di cure, il bisogno di avere un camper attrezzato che funziona da vera e propria ambulanza e che, tra l'altro, costituisce per il malato "ambiente familiare", la considerazione ovvia che un camper proprio vicinissimo a casa è più utile che non ad una certa distanza, sono elementi fattuali e pacifici.

La loro incontestabilità esime il GOA dal loro esame, se non per confutare la tesi del Condominio attore circa la non necessità all'inabile del parcheggio del veicolo nel cortile condominiale. Infatti tali elementi, in una considerazione asettica e di mero rapporto di causalità, non sono essenziali o indispensabili per la cura del malato: se rubano il camper si può chiamare un'ambulanza, se il camper è parcheggiato lontano lo si va a prendere e, anche se arriva qualche minuto dopo il malato non muore, in buona sostanza, qualche disagio (o molti disagi) fanno parte della vita quotidiana di tutti, sani o malati.

Quindi un divieto pattuito o accettato come quello del regolamento di condominio che regola l'uso del cortile condominiale (capitolo III lettera g) vale per tutti, non sussistendo uno stato di necessità per il malato.

Questa notazione corrisponde a ciò che è stato per molti anni, nel passato, il comune sentire di molti: la simpatia verso l'inabile appariva essere espressione di conformismo di facciata, pronto a cedere all'egoismo individuale ogni volta

che si trattava di dare all'inabile qualcosa o in termini di diritti o di considerazione sociale o di "normalità di relazioni".

Fortunatamente per la nostra società, **la Costituzione** ha fatto un notevole passo avanti in materia: **gli artt. 2, 3 e 32** costituiscono un quadro di riferimento pacifico e certo dei diritti e dei doveri di tutti in punto solidarietà sociale, definita **"dovere inderogabile"**.

Ciò significa che l'inabile non solo ha gli stessi diritti degli altri cittadini, ma deve essere posto in grado di avere una vita di relazione il più possibile pari agli altri, con sacrificio di costoro (per "dovere inderogabile").

Pertanto il diritto, inteso come regola cogente di relazione sociale, si sforza di colmare, per quanto possibile, ciò che l'inabile ha in meno per fatto di natura, di caso, di accidenti.

E così la "solidarietà" diventa da "valore", di sola valenza etica, "principio di diritto", a cogenza giuridica.

Non solo: il giudicante ritiene che la sua interpretazione sia conforme a quella della Corte Costituzionale.

Nella recente sentenza N. 167 del 10 maggio 1999 la Corte, dal microsistema di norme relative ai disabili (leggi 9 gennaio 1989, N. 13 e 5 febbraio 1992, N.104) rileva come la legislazione **"non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha assegnato, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività"**.

Se così è, il "dovere inderogabile di solidarietà sociale" può essere considerato in un duplice aspetto:

- il primo, come norma imperativa,
- il secondo come espressione di "buon costume"; qualsiasi norma che attenta a tale principio può essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Il regolamento di condominio, per altro, non è una norma positiva, ma espressione della libertà delle parti e, quindi, autonormazione. Non esiste un meccanismo per un giudizio di sua costituzionalità, ma gli stessi principi generali e le norme del codice civile consentono di valutarne la giuridicità o la antiggiuridicità. In quest'approccio interpretativo le due norme di riferimento sono l'art. 1322, Il comma C.C., che regola la privata autonomia (e libertà di automazione) valorizzando interessi meritevoli di tutela e l'art. 1418 C.C. che fulmina di nullità la causa illecita, a sua volta così definita dall'art. 1343 C.C., quando contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Ritiene il giudicante che la norma del regolamento di condominio in discorso non sia soltanto non meritevole di tutela, ma nulla in quanto la sua causa è illecita per contrarietà al buon costume ed anche, ove ritenuta immediatamente precettiva la norma costituzionale di cui all'art. 2 Cost., per contrarietà a norma imperativa.

Ovviamente la nullità è parziale e cioè colpisce non il divieto di parcheggio nel cortile condominiale, ma solo quello a carico del veicolo dell'inabile.

